



STATUTO Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova

approvato dall'Assemblea soci il 2 dicembre 2013

ARTICOLO 1 - Preambolo

1.1 Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova, detto anche Forum Genovese del Terzo Settore, è un'associazione senza scopo di lucro costituita il 20 dicembre 2001 con il fine di rappresentare, nell'ambito del territorio di riferimento, ad oggi coincidente con la conferenza dei sindaci dell'ASL 3 Genovese, i valori e le istanze del Terzo Settore e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, dell'economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

1.2 I soci del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

1.3 Al Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

1.4 Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova ha sede legale in Genova e ha durata illimitata.

1.5 Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova è riconosciuto dal Forum Ligure del Terzo Settore; i rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal relativo Regolamento attuativo, e dallo Statuto e dalle delibere del Forum Ligure del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 - Scopi Istituzionali

2.1 Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova persegue lo scopo di:

- a) aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- b) favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- c) impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica del territorio di riferimento, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- d) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello territoriale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- e) contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà circolare, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
- f) esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione sia essa di natura economica, sociale, etnica, religiosa, sessuale o di età;
- g) operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva;
- h) sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;

i) promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3 - Attività sociali

3.1 Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova può:

- a) promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
- b) svolgere attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni locali e, in accordo con il Forum Ligure del Terzo Settore, con le Istituzioni regionali;
- c) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
- d) collaborare con altri organismi in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
- e) dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
- f) promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

ARTICOLO 4 - Soci

4.1 Possono aderire al Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova, acquisendo la qualità di socio:

- le associazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, direttamente ovvero attraverso i coordinamenti territoriali di organismi privati, di rappresentanza di ambiti del Terzo Settore,
- gli Enti,
- le reti a livello distrettuale costituite con almeno 5 organizzazioni territoriali per favorire l'aggregazione, in particolare delle OdV e delle APS locali, secondo un Regolamento deliberato dall'Assemblea Territoriale;
- tutti i soggetti iscritti nelle diverse sezioni del Registro Regionale del Terzo Settore istituito ai sensi della L.R. 42/2012 e successive modifiche, composti da persone fisiche e giuridiche, che non perseguono finalità lucrative, che hanno la finalità di operare nell'interesse collettivo, che prevedono un sistema di governance democratica, salvo quanto previsto dal DLgs 460/97, valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, che si impegnano al regolare versamento della quota associativa.

I soci devono soddisfare e conservare il requisito di una stabile e organizzata presenza territoriale.

4.2 La domanda di adesione è accolta o respinta dal Consiglio Territoriale.

4.3 Le domande di adesione che rispettino i requisiti di cui al precedente primo comma possono essere respinte solo per gravi e giustificati motivi.

4.4 Il socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento Territoriale, che ne informa il Consiglio Territoriale nella prima riunione successiva.

4.5 La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di socio, tramite ratifica del Consiglio Territoriale.

4.6 Il socio dimesso, escluso, decaduto o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

4.7 La perdita per qualunque causa della qualità di socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

ARTICOLO 5 - Quote

5.1 I soci sostengono i costi di funzionamento del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova tramite il versamento di una quota stabilita annualmente dal Consiglio Territoriale con criteri di proporzionalità secondo l'effettiva capacità dei soci di contribuire ai costi di gestione del Forum Territoriale.

5.2 I soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dal Consiglio Territoriale.

5.3 Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Territoriale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera del Consiglio Territoriale, l'esclusione dal Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova.

5.4 Contro la decisione del Consiglio Territoriale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Territoriale dei Garanti entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

ARTICOLO 6 - Organi sociali

6.1 Sono organi del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova:

- l'Assemblea Territoriale
- il Consiglio Territoriale;
- il Coordinamento Territoriale;
- il Portavoce;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA TERRITORIALE

7.1 Si riunisce almeno una volta l'anno, convocata dal Consiglio Territoriale o dal Portavoce.

7.2 Partecipa all'Assemblea un rappresentante per ogni socio.

I coordinamenti territoriali delle ODV da 11 a 20 organizzazioni di primo livello hanno diritto a un rappresentante in più.

Da 21 organizzazioni OdV coordinate: un altro rappresentante in più.

I coordinamenti territoriali delle APS da 31 a 100 organizzazioni di primo livello hanno diritto a un rappresentante in più.

Da 101 organizzazioni APS coordinate: un altro rappresentante in più.

I coordinamenti territoriali delle COOP da 16 a 30 organizzazioni di primo livello hanno diritto a un rappresentante in più.

Da 31 organizzazioni COOP coordinate: un altro rappresentante in più.

Le reti da 11 a 20 organizzazioni in rete hanno diritto a un rappresentante in più.

Da 21 organizzazioni in rete: un altro rappresentante in più.

7.3 Ogni rappresentante può esprimere un voto. E' ammessa solo una delega per socio.

7.4 L'Assemblea Territoriale è convocata in via telematica almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 8 giorni.

7.5 L'Assemblea Territoriale è presieduta dal Portavoce. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

7.6 L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Per la elezione degli organi e le mozioni di sfiducia è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

8.1 L'Assemblea Territoriale:

- a) indica, attraverso documenti programmatici e mozioni, strategie e orientamenti del Forum vincolanti per il Consiglio e il Coordinamento territoriali;
- b) approva eventuali regolamenti interni;
- c) fissa i criteri di ammissione al Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova;
- d) surroga i membri del Consiglio Territoriale decaduti o dimissionari;
- e) conferma o revoca mandati;
- f) apporta modifiche allo Statuto con voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- g) delibera l'esclusione di organizzazioni aderenti per inadempienze statutarie o comunque con motivazioni;

8.2 L'assemblea ogni tre anni, a scrutinio segreto, elegge:

- a) i membri del Consiglio Territoriale, determinandone preventivamente il numero compreso tra sette e quindici;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) il Collegio dei Garanti.

8.3 L'Assemblea vota di norma in modo palese. A scrutinio segreto su richiesta di un terzo dei componenti e comunque ogni volta che vota mozioni di sfiducia.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8.1, lett. f.

ARTICOLO 9 - Consiglio Territoriale

9.1 Il Consiglio Territoriale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocato in via telematica dal Coordinamento Territoriale almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 8 giorni.

9.2 Qualora il Coordinamento Territoriale non provveda, il Consiglio Territoriale è convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

9.3 Il Consiglio Territoriale è composto, con diritto di voto, da:

- a) i membri eletti dall'Assemblea Territoriale;
- b) il Portavoce regionale del FTS ligure o suo delegato.

9.4 Ad ogni membro del Consiglio Territoriale spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i membri.

9.5 Il Consiglio Territoriale è presieduto dal Portavoce. In assenza, il Consiglio provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

9.6 Il Consiglio Territoriale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza, anche attraverso mezzi di telecomunicazione o in via telematica, della maggioranza dei membri.

9.7 Il Consiglio Territoriale resta in carica per tre anni.

ARTICOLO 10 - Compiti del Consiglio Territoriale

10.1 Il Consiglio Territoriale:

- a) definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova;
- approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;
- b) elegge, ogni 3 anni, con votazioni a scrutinio segreto:
 - 1) il Portavoce;
 - 2) il Tesoriere;
 - 3) i componenti del Coordinamento Territoriale, determinandone preventivamente il numero.
- c) sostituisce i componenti del Coordinamento Territoriale che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;

- d) revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Territoriale e ne dispone la immediata sostituzione;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- f) approva annualmente il bilancio consuntivo;
- g) definisce l'entità delle quote per i soci, le modalità e i tempi dei versamenti;
- h) promuove e favorisce l'istituzione a livello di conferenza dei sindaci di distretto un "Comitato locale" del Forum Territoriale di Genova, con una denominazione specifica, per favorire la partecipazione di tutte le organizzazioni presenti e operanti su quello specifico ambito distrettuale, ratificandone la qualità di "Comitato Locale" del FTS territoriale di Genova;
- i) elegge il rappresentante del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova nel Consiglio Regionale;
- j) assicura modalità e strumenti di trasparenza e informazione a tutti gli associati sulle delibere assunte dagli organismi associativi;
- k) richiede al Collegio Territoriale dei Garanti i provvedimenti disciplinari o di espulsione, a seguito di gravi violazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere consiliari. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Territoriale.
- l) su proposta del Portavoce nomina e revoca il Direttore.

10.2 Il Consiglio Territoriale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11 - Coordinamento Territoriale

11.1 Il Coordinamento Territoriale è composto da:

- a) il Portavoce Territoriale;
- b) i componenti eletti tra i componenti del Consiglio Territoriale, tra cui il Tesoriere, nel numero fissato.

11.2 Ai lavori del Coordinamento Territoriale partecipa il Direttore, salvo che non sia stato nominato tra i suoi membri.

11.3 L'incarico di componente del Coordinamento Territoriale ha durata triennale.

11.4 I componenti del Coordinamento Territoriale che nell'arco dell'anno solare siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione del Consiglio Territoriale.

11.5 Il Coordinamento Territoriale è l'organo esecutivo e attuativo delle delibere del Consiglio Territoriale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova.

11.6 Il Coordinamento Territoriale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

11.7 Il Coordinamento Territoriale è convocato dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente. Le deliberazioni del Coordinamento Territoriale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 12 - Il Portavoce

12.1 Il Portavoce è il rappresentante legale del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Portavoce rappresenta il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori esterni al Forum.

12.2 Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Territoriale.

12.3 L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di un intero mandato consecutivo.

12.4 In caso di impedimento o assenza temporanea del Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato, scelto tra i componenti del Coordinamento Territoriale.

12.5 In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, le funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Territoriale anagraficamente più anziano sino alla successiva riunione del Consiglio Territoriale.

ARTICOLO 13 - Incompatibilità

13.1 Le cariche di Portavoce e di componente del Consiglio Territoriale e del Coordinamento Territoriale, sono incompatibili con:

a) incarichi di Governo, Presidente o Assessore Regionale, Presidente o Assessore Provinciale, Sindaco o Assessore di Comune, Presidente o Assessore di Municipio;

b) consigliere regionale, provinciale, comunale e municipale; parlamentare nazionale ed europeo;

c) ruoli di livello nazionale, regionale e territoriale in organi dirigenti di partiti politici;

d) partecipazione ad organi esecutivi nazionali o locali di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali non aderenti al Forum del Terzo Settore;

e) partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in contrasto con gli scopi del Forum del Terzo Settore così come disciplinati dal presente Statuto.

13.2 In caso di candidatura a elezioni locali, europee o nazionali, o alla carica di Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Sindaco, è automatica la sospensione dalla carica negli organi del Forum.

ARTICOLO 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova, provvede all'esame del bilancio consuntivo, redigendone la relazione di accompagnamento.

14.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Territoriale.

14.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

14.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

14.5 I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato dal Consiglio Territoriale solo per giusta causa.

14.6 Il Revisore che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dal Consiglio Territoriale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

14.7 I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Territoriale.

Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Territoriale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

ARTICOLO 15 - Collegio Territoriale dei Garanti

15.1 Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea Territoriale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Consiglio Territoriale, al Coordinamento Territoriale e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Garanti elegge fra i suoi componenti il Presidente.

15.2 Rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

15.3 Il Collegio dei Garanti, nella sua funzione di garanzia e controllo, decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto e verifica l'attuazione di idonei strumenti di

trasparenza e informazione a tutti gli associati delle delibere assunte dagli organismi associativi.

15.4 Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei soci per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum del Terzo Settore.

15.5 Il Collegio dei Garanti, su istanza del Consiglio Territoriale, istruisce il procedimento e decide circa l'eventuale provvedimento disciplinare o espulsione di un socio.

15.6 La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Consiglio Territoriale.

15.7 Al Collegio dei Garanti compete la risoluzione delle controversie tra il Forum Territoriale e i Comitati locali riconosciuti.

15.8 Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

15.9 Il componente del Collegio dei Garanti che, per qualunque causa, decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Territoriale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

15.10 I componenti del Collegio di Garanzia, ricevendo la comunicazione della riunione come gli aventi diritto, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Territoriale.

ARTICOLO 16 - Il Tesoriere

16.1 Il Tesoriere cura l'amministrazione, gli acquisti, la finanza e la contabilità del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova, eseguendo i provvedimenti adottati al riguardo dagli organi sociali.

16.2 Il Tesoriere è nominato ogni tre anni, su proposta del Portavoce, dal Consiglio Territoriale, può essere rinnovato, e, su proposta del Portavoce, revocato in ogni momento dal Consiglio Territoriale.

ARTICOLO 17 - Il Direttore

17.1 Il Direttore può essere nominato, su proposta del Portavoce, dal Consiglio Territoriale.

Dura in carica tre anni, può essere rinnovato e, su proposta del Portavoce, revocato in ogni momento dal Consiglio Territoriale.

17.2 Il Direttore collabora con il Portavoce e coordina le attività del Forum Territoriale del Terzo Settore, cura i rapporti esterni e interni, con i soci e con i Comitati locali distrettuali, anche con l'esecuzione dei provvedimenti adottati al riguardo dal Portavoce, dal Coordinamento Territoriale e dal Consiglio Territoriale.

17.3 Il Direttore esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono delegate dal Portavoce e dal Coordinamento Territoriale.

ARTICOLO 18 - Comitati locali

18.1 Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova promuove e favorisce l'istituzione, a livello di conferenza dei sindaci di distretto, di un "Comitato locale" del Forum Territoriale di Genova, avente una denominazione specifica, con ratifica da parte del Consiglio Territoriale su proposta del Coordinamento Territoriale.

18.2 Il Comitato locale è lo strumento di partecipazione di tutti i soci presenti e operanti su quello specifico ambito distrettuale per le azioni e gli impegni comuni e di facilitazione della rappresentanza esercitata dal Forum Territoriale di Genova.

18.3 L'istituzione dei Comitati locali è sempre revocabile sulla base di fondati motivi da parte del Consiglio Territoriale.

ARTICOLO 19 - Consulte e Aree tematiche

19.1 Il Coordinamento Territoriale può costituire consulte permanenti o temporanee per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla

promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

19.2 Possono prendere parte alle Consulte, in qualità di invitati, anche rappresentanti di organizzazioni non aderenti al Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova.

ARTICOLO 20 - Patrimonio e Risorse

20.1 Il patrimonio del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova è costituito da:

- a) beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

20.2 Il Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote dei soci;
- b) contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- c) contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) erogazioni liberali;
- f) proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e dalla partecipazione a bandi e progetti pubblici e privati compatibili con le finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 21 - Bilancio

21.1 Il bilancio del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili, secondo corretti principi contabili e civilistici.

21.2 Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote dei soci e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

21.3 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.4 Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 30 giugno di ogni anno.

21.5 il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto dal Tesoriere, il quale lo trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti per il loro esame e lo sottopone al Coordinamento Territoriale per la presentazione al Consiglio Territoriale per la definitiva approvazione.

21.6 È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

21.7 L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere del Consiglio Territoriale.

ARTICOLO 22 - Scioglimento

22.1 Lo scioglimento del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Territoriale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

22.2 Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio del Forum Territoriale del Terzo Settore di Genova sarà devoluto ad altra associazione regionale o provinciale con finalità analoghe o, in mancanza, al Forum Ligure del Terzo Settore.

ARTICOLO 23 - Rinvio

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile.

approvato nell'Assemblea soci del 3 dicembre 2013 dai SOCI:

ACLI GE, A.GE. Genova, AFET AQUILONE, AISM GE, ANPAS, ANSPI GE, ARCI GE, ARCIRAGAZZI, Assoc. Famiglie per l'Accoglienza A.F.A., AUSER INSIEME, AUSER OdV, Fondazione Auxilium, CEIS GE OdV, C.I.R.S. OdV, ConfCooperative, L'aurora coop, Ente Piccolo Cottolengo Don Orione, La tenda OdV, L'ancora OdV, LEGACOOP Sociali, MSP, UILDM, UISP GE, UNPLI, per un totale di 24 soci su 28.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di GENOVA 1
Emissione il 17/12/13 al n. 18563/seu 3
Valore Lire/Euro
Euro 162,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA DELLE ENTRATE
PARCA DA BOLEO
€16,00
SEDE 1/00
00028892 00005315 40058001
00066604 17/12/2013 09:01:25
4578-00088 C44E54F38262F128
IDENTIFICATIVO 01130561723869

U 1 13 056172 386 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA DELLE ENTRATE
PARCA DA BOLEO
€16,00
SEDE 1/00
00028892 00005315 40058001
00066604 17/12/2013 09:01:29
4578-00088 0066A662E59C1C30
IDENTIFICATIVO 01130561723858

U 1 13 056172 385 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA DELLE ENTRATE
PARCA DA BOLEO
€16,00
SEDE 1/00
00028892 00005315 40058001
00066605 17/12/2013 09:01:34
4578-00088 PECED7F834EDDB8
IDENTIFICATIVO 01130561723847

U 1 13 056172 384 7

Agente Provinciale di Genova